

COMUNE di PIETRASANTA

(Provincia di Lucca)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 31/01/2007

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22/02/2008

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 29/12/2008

Articolo 1

DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune disciplina l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dal comma 142 dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come stabilito da norme di legge.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B) non si fa luogo alla applicazione della esenzione della addizionale IRPEF. *

** Così sostituito per l'anno 2008:*

“Ai sensi dell'articolo 1, comma 142 lettera B della Legge 296 del 27/12/2006, è stabilita una soglia di esenzione per i redditi fino a 13.500,00” - delibera C.C. n. 6 del 22/02/2008

** Così sostituito per l'anno 2009:*

“ Ai sensi dell'art. 1, comma 142 lettera B è stabilita una soglia di esenzione per i redditi fino a € 14.000,00” – delibera n. 75 del 29/12/2008;

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 5

NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2007, l'aliquota dell'addizionale IRPEF è stabilita in 0,575 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi l'aliquota di compartecipazione IRPEF sarà determinata dalla Giunta Comunale.*

**Così sostituito:*

“L'aliquota dell'addizionale Irpef, dall'anno 2008, è stabilita nel modo seguente:

<i>Classe di reddito</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Da 13.500** a 20.000</i>	<i>0.50</i>
<i>Da 20.000 a 29.000</i>	<i>0.525</i>
<i>Da 29.000 a 50.000</i>	<i>0,575</i>
<i>Da 50.000 a 60.000</i>	<i>0.65</i>
<i>Da 60.000 a 70.000</i>	<i>0.725</i>
<i>Oltre 70.000</i>	<i>0.8</i>

- delibera 6 del 22/02/2008

*** per l'anno 2009 vedi art. 3 – soglia di esenzione € 14.000,00.*

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.